

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2012-2013 (estratto D.G.R. n. 273/2012)

1. FINALITÀ

omissis

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto ai Piani faunistico-venatori provinciali, stipulate tra le Province competenti, sentiti gli ATC interessati.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

3.1 Le specie cacciabili, entro le quali le Province possono definire ulteriori limitazioni, sono le seguenti:

starna;
pernice rossa;
fagiano;
lepre comune;
coniglio selvatico;
volpe;
cinghiale;
capriolo;
cervo;
daino;
mufone;
cornacchia grigia;
gazza;
ghiandaia;
alzavola;
beccaccino;
canapiglia;
codone;
fischione;
folaga;
frullino;
gallinella d'acqua;
germano reale;
marzaiola;
mestolone;
moriglione;
pavoncella;
porciglione;
allodola;
quaglia;
tortora;
colombaccio;
beccaccia;
merlo;
cesena;
tordo bottaccio;
tordo sassello;

3.2 Per le specie starna e pernice rossa la caccia è consentita solo in presenza di piani di gestione provinciali che prevedano:

- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
- il monitoraggio standardizzato della stessa;
- la stima dell'incremento utile annuo;
- la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
- l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie, entro i quali le Province possono definire ulteriori limitazioni, sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.

3.4 In assenza di un accordo, che veda coinvolte tutte le Province, le limitazioni di cui all'articolo 33, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994 non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, in quanto prelievi differenziati a livello provinciale non rispondono a criteri biologici e tecnici accettabili.

3.5 La Regione, per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia, disciplina con apposito separato atto, tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici avversi.

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza

domenica di settembre al 31 gennaio:

- a. dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica), fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d);
- b. dal lunedì successivo fino al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- c. dal 1° gennaio fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana, individuate dai calendari venatori provinciali;
- d. dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

4.3 La volpe può essere prelevata con le seguenti modalità:

Allegato A					
SPECIE	PERIODI DI CACCIA				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
P. ROSSA*	3 ^a dom		30		
STARNA*	3 ^a dom		30		
FAGIANO	3 ^a dom			1 ^a dom	IN AFV 31
VOLPE	3 ^a dom				31
LEPRE	3 ^a dom			1 ^a dom	IN AFV 31
CONIGLIO S.	3 ^a dom			1 ^a dom	
CINGHIALE		1			31
CORNACCHIA GRIGIA	3 ^a dom				31
GAZZA	3 ^a dom				31
GHIANDAIA	3 ^a dom				31
GERMANO REALE	3 ^a dom				31
CANAPIGLIA	3 ^a dom				31
FISCHIONE	3 ^a dom				31
CODONE	3 ^a dom				31
MESTOLONE	3 ^a dom				31
MORIGLIONE	3 ^a dom				31
ALZAVOLA	3 ^a dom				31
MARZAIOLA	3 ^a dom				31
FOLAGA	3 ^a dom				31
GALLINELLA D'ACQUA	3 ^a dom				31
PORCIGLIONE	3 ^a dom				31
BECCACCINO	3 ^a dom				31
FRULLINO	3 ^a dom				31
PAVONCELLA	3 ^a dom				31
QUAGLIA	3 ^a dom			31	
BECCACCIA		1			20
TORTORA	SOLO PREAPERTURA				
COLOMBACCIO		1			31
ALLODOLA		1		31	
MERLO	3 ^a dom			31	
CESENA	3 ^a dom				20
T. BOTTACCIO	3 ^a dom				20
T. SASSELLO	3 ^a dom				20

(*) Solo in presenza di piani di gestione provinciali che prevedano per ogni ambito territoriale di caccia interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione, il monitoraggio standardizzato della stessa, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

- a. prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;
- b. caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 1° ottobre al 31 gennaio;
- c. prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 1 del 2008, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

4.4 Il cinghiale, in forma collettiva, può essere prelevato nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi.

4.5 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento. Il prelievo degli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentito ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali.

4.6 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994 nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.

4.7 Le Province esercitano le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare

limitatamente alle specie individuate tra cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora nella giornata del 1° settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Le Province anticipano in misura corrispondente il termine di chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'articolo 18 comma 2 della legge n. 157 del 1992.

4.8 Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo nelle sole prime 3 giornate utili, con un caniere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.

4.9 Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di cui all'allegato A al presente calendario, relativamente alla specie cinghiale in forma collettiva, previo parere dell'ISPR.

4.10 La caccia alla fauna migratoria di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

4.12 Le Province, per la caccia alla lepre, possono autorizzare, regolamentandolo, l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI, composta da un numero massimo di 6 cani per conduttore cacciatore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.

5. ORARI VENATORI

5.1 Le Province possono consentire la caccia alla fauna selvatica stanziale dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

5.2 Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.

5.3 Le Province individuano gli orari venatori secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare.

6. CARNIERE

6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.

6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.

6.3 Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti nell'allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli allegati A e B ed i carniere previsti nell'allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo approvati dalle Province, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.

6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

7.2 Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Le Province possono, altresì, consentire, regolamentandolo, l'uso in addestramento e allenamento di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.

- 7.3 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.4 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.5 Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.
- 7.6 Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 e dall'articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:
- a. i terreni con coltivazioni erbacee, dalla semina al raccolto, ad eccezione delle foraggere e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le Province possono individuare, nei propri calendari venatori, limiti all'esercizio venatorio sui terreni con foraggere;
 - b. le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
 - c. i vivaì ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto, ivi compresi gli impianti da biomassa;
 - d. i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
 - e. i frutteti specializzati;
 - f. i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto;
 - g. le tartufole coltivate, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752).
- 8.6 L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltretché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica. Negli impianti da biomassa è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta.
- 8.7 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) E NELLE ZONE UMIDE

- 9.1 Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 2008, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato:
- a. effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - b. effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni qui disciplinate;

Allegato B			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate – P.F.V. Provinciale	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	M e F	0, I, II e III
DAINO	1 settembre – 30 settembre	M	I, II e III
	1 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	10 agosto – 15 settembre e 5 ottobre – 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

- c. utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - d. addestrare ed allenare i cani ai sensi del punto 7 del presente calendario, prima del 1° settembre;
 - e. abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche".
- 9.2 Ai fini della conservazione delle specie di avifauna per cui sono state designate le ZPS, così come stabilito dalla Direttiva 147/2009/CE del 30 novembre 2009 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), secondo quanto previsto dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e ai sensi del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, le valutazioni d'incidenza dei calendari venatori provinciali coincidono con le valutazioni espresse sui singoli Piani Faunistico Venatori provinciali, come previsto dalla normativa vigente.
- 9.3 Le Province trascrivono nel calendario venatorio provinciale le prescrizioni individuate nelle valutazioni d'incidenza dei Piani faunistico venatori provinciali, redatte secondo le indicazioni della Regione.
- 9.4 Ai sensi della legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

10. TESSERINO VENATORIO

- 10.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
- 10.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agrituristico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').
- 10.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In

caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

- 10.4 Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.
- 10.5 Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia.
- 10.6 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 10.7 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 10.8 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il cacciatore interessato dovrà compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 31 marzo.
- 10.9 In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tale scheda, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1994.
- 10.10 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 10.11 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
- 10.12 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 10.11.
- 10.13 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Allegato C				
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE	
P. ROSSA	1	Non più di 2 capi complessivamente		5
STARNA	1			5
FAGIANO	2			10
LEPRE	1			
CONIGLIO S.	2	Non più di 10 capi complessivamente		
CANAPIGLIA	10			
FISCHIONE	10			
CODONE	5			25
MESTOLONE	10			
MORIGLIONE	10			
ALZAVOLA	10			
MARZAIOLA	10	Non più di 10 capi complessivamente		
GALLINELLA D'ACQUA	10			
PORCIGLIONE	10			
BECCACCINO	10			
FRULLINO	10			25
PAVONCELLA	5			
VOLPE	25			
CINGHIALE	25			
CORNACCHIA GRIGIA	25			
GAZZA	25			
GHIANDAIA	25			
GERMANO REALE	25			
FOLAGA	10			
QUAGLIA	5			25
BECCACCIA	3			15
COLOMBACCIO	15			
ALLODOLA	10			50
MERLO	25			
CESENA	25			
T. BOTTACCIO	25			
T. SASSELLO	25			